

## **Indirizzi e criteri per il procedimento di VAS degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica**

### **Ambito di applicazione**

La **fase di valutazione della procedura di VAS**, di cui all'art. 13 del d.lgs. 152/2006, si applica agli strumenti di pianificazione disciplinati ai sensi della l.r. 56/1977 e viene effettuata per i piani elaborati per la pianificazione territoriale e la destinazione d'uso del suolo che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione e la localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti, soggetti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), nonché per i piani per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti della Rete Natura 2000, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*).

Deve invece essere svolta la **preventiva fase di verifica di assoggettabilità**, di cui all'art. 12 del d.lgs. 152/2006, per determinare la significatività degli effetti ambientali, nel caso di:

- a. piani di cui sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;
- b. modifiche minori dei piani di cui sopra;
- c. altri piani elaborati per la pianificazione territoriale e la destinazione d'uso del suolo che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

La fase di valutazione **deve essere obbligatoriamente effettuata** nel caso di:

- a. Piano territoriale regionale e sue varianti;
- b. Piano paesaggistico regionale e sue varianti;
- c. Piano territoriale di coordinamento provinciale e della Città metropolitana e sue varianti;
- d. Progetti territoriali operativi regionali, provinciali o della Città metropolitana;
- e. Piani di settore, contenenti disposizioni di carattere territoriale, che costituiscono variante dei piani territoriali degli enti dello stesso livello e sono approvati ai sensi dell'art. 8 bis, comma 3 della l.r. 56/1977, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore;
- f. Piano regolatore comunale o intercomunale;
- g. Variante generale al piano regolatore comunale o intercomunale;
- h. Qualsiasi tipologia di piano per la quale sia necessaria la valutazione d'incidenza.

Si deve procedere alla fase di **verifica preventiva di assoggettabilità** a VAS nel caso di:

- a. Varianti al Piano territoriale regionale comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree;
- b. Varianti al Piano paesaggistico regionale comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree;
- c. Varianti al Piano territoriale di coordinamento provinciale e della Città metropolitana comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree;
- d. Varianti ai Progetti territoriali operativi regionali, provinciali o della Città metropolitana;
- e. Varianti strutturali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 comma 4 (ai sensi dell'art. 17 comma 8 della l.r. 56/1977);
- f. Varianti parziali al piano regolatore comunale o intercomunale;
- g. Varianti necessarie per l'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come definite dall'art. 16 bis, comma 1 (ai sensi dell'art. 16 bis comma 5 della l.r. 56/1977);
- h. Varianti semplificate al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 bis (ai sensi dell'art. 17 bis comma 8 della l.r. 56/1977);
- i. Strumenti urbanistici esecutivi, come definiti dall'art. 32 (ai sensi dell'art. 40 comma 7 e 9 della l.r. 56/1977).

Le varianti e i piani sopra elencati **non sono sottoposti nemmeno alla verifica di assoggettabilità alla VAS** nei seguenti casi:

- a. varianti al piano regolatore comunale, qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio d'incidente rilevante;

b. varianti al piano regolatore comunale qualora costituiscano mero adeguamento a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS che in tale sede ne abbiano valutato gli effetti ambientali;

c. strumenti urbanistici esecutivi che non comportano variante al piano regolatore comunale che li ha determinati, per i quali sia stato già svolto un precedente esame degli effetti ambientali in sede di analisi di compatibilità ambientale o valutazione del PRG che in base all'individuazione dell'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e dei contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, abbia individuato i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

**Non sono, inoltre, soggette a procedure di VAS** le modifiche agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica che non costituiscono variante quali quelle di cui all'art. 10 comma 4 della l.r. 56/1977, come disposto dall'art. 10 comma 9 della l.r. 56/1977, e quelle di cui all'art. 17, comma 12, nonché le deliberazioni comunali di adozione e approvazione della perimetrazione del centro o nucleo abitato di cui all'articolo 81.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006, la valutazione ambientale strategica (o la verifica) non è necessaria per la localizzazione delle singole opere che hanno per legge effetto di variante degli strumenti urbanistici, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA (cfr. anche articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977 e Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB "*Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*").

### **Soggetti coinvolti**

**Autorità procedente:** è la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano quando è proposto da un diverso soggetto pubblico o privato.

**Autorità competente:** è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Secondo quanto previsto dalla d.g.r. 12-8931 del 9 giugno 2008 - *Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS*, l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998.

**Organo tecnico:** è la struttura tecnica, istituita stabilmente ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale, di cui si dota l'autorità competente al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni istruttorie.

L'organo tecnico deve essere idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche nelle materie su elencate, funzionali all'analisi e alla valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del piano ed a favorire un approccio integrato e multidisciplinare all'istruttoria ambientale.

**Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA):** riveste il ruolo di supporto tecnico scientifico degli enti coinvolti nel procedimento, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e della l.r. 40/1998, assicurando il proprio supporto anche mediante l'utilizzo del patrimonio di conoscenze acquisite nello svolgimento dei compiti istituzionali.

**Soggetti con competenza ambientale:** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli effetti sull'ambiente e sulla salute umana dovuti all'attuazione dei piani.

**Pubblico:** tutti i cittadini, persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni e organizzazioni, che hanno diritto di partecipare alla consultazione pubblica in fase di valutazione ed essere informati sul procedimento.

**Pubblico interessato:** è il pubblico interessato dagli effetti ambientali del piano, tra cui rientrano i soggetti portatori di conoscenze specifiche o interessi diffusi o le associazioni ambientali o di categoria che possono anche essere invitati a partecipare alle conferenze di copianificazione e valutazione.

### **Fasi procedurali e documentazione necessaria**

Per la **fase di verifica di assoggettabilità** (art. 12 del d.lgs. 152/2006) attivata, qualora prevista a seconda della tipologia di strumento, allo scopo di verificare se esistano possibili effetti ambientali significativi derivanti dalle previsioni urbanistico/territoriali che determinino la necessità di sottoporre gli strumenti stessi alla fase di valutazione, anche in considerazione del diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate, deve essere presentato il **documento tecnico di verifica**, che sia stato formalizzato con provvedimento dirigenziale o di Giunta, a seconda della natura tecnica o politica dell'atto di avvio e di consultazione dei soggetti con competenza ambientale.

Tale documento deve essere predisposto secondo l'articolazione indicata dall'Allegato I del d.lgs. 152/2006 ed essere finalizzato all'analisi e alla valutazione della rilevanza dei probabili effetti, nonché delle ricadute che si possono determinare a seguito dell'attuazione della variante o del piano, così come illustrati dagli obiettivi indicati nella documentazione urbanistica.

La fase di verifica si conclude con l'emissione del provvedimento inerente la fase di verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente per la VAS. In caso di esclusione da valutazione l'autorità procedente deve dare atto nelle fasi successive di approvazione dello strumento di aver tenuto conto delle eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di assoggettabilità a VAS.

Nel caso di varianti urbanistiche e di piani esecutivi, soggetti a verifica di assoggettabilità, qualora l'autorità competente determini la necessità di assoggettare alla valutazione la variante, gli elementi forniti dalla stessa e dai soggetti con competenza ambientale consultati, sono utilizzati per adempiere alla successiva fase di specificazione e definire l'ambito di influenza della variante o del piano e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale.

Per la **fase di specificazione** (comma 1 dell'art. 13 del d.lgs. 152/2006), svolta quando lo strumento è soggetto direttamente alla fase di valutazione o a seguito degli esiti della fase di verifica, e costituita dalla consultazione dell'autorità competente e dei soggetti con competenza ambientale al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, è necessario presentare il **documento tecnico preliminare** che accompagna gli elaborati preliminari riportanti le previsioni urbanistico/territoriali.

Tal documento deve essere predisposto secondo l'articolazione indicata dall'allegato VI del d.lgs. 152/2006 e tenendo conto delle indicazioni fornite con la d.g.r. del 12 gennaio 2015, n. 21- 892 - *Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale"*, aggiornato con d.d. n. 31 del 19.01.2017 (Suppl. 2 al BU n. 6 del 9.02.2017) e consultabile sul sito web della Regione Piemonte.

Per la **fase di valutazione ambientale** (art. 13 del d.lgs. 152/2006), che include lo svolgimento delle consultazioni pubbliche e dei soggetti con competenza ambientale e si conclude con l'espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente a seguito del lavoro istruttorio svolto e alla luce delle osservazioni pervenute, devono essere elaborati il rapporto ambientale, la relativa sintesi non tecnica e il piano di monitoraggio ambientale.

Il **rapporto ambientale** deve essere redatto secondo l'articolazione indicata dall'Allegato VI del d.lgs. 152/2006 e dei contributi acquisiti dai soggetti consultati nella fase di verifica o specificazione.

La **sintesi non tecnica** deve rappresentare in modo semplificato le informazioni contenute nel rapporto ambientale al fine di facilitare la partecipazione del pubblico.

Il **piano di monitoraggio ambientale** deve essere adeguato a garantire e monitorare con indicatori appropriati gli effetti derivanti dall'attuazione della variante o del piano e consentire una possibile ridefinizione degli obiettivi del piano sulla base degli ulteriori effetti ambientali individuati.

Per la **revisione dello strumento di pianificazione urbanistico/territoriale** (comma 2 dell'art. 15 del d.lgs. 152/2006), svolta obbligatoriamente prima dell'approvazione dello stesso e sulla base degli esiti del parere motivato, l'autorità procedente provvede alla revisione dello strumento stesso in collaborazione con l'autorità competente.

La deliberazione di approvazione dello strumento di pianificazione urbanistico/territoriale è, quindi, accompagnata dalla **dichiarazione di sintesi** nella quale sono indicate le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nello strumento, vale a dire come si è tenuto conto del rapporto ambientale, del parere motivato e degli esiti delle consultazioni, quali sono le ragioni delle scelte, anche alla luce delle possibili alternative individuate, e come sono definite e organizzate le misure previste per il monitoraggio ambientale.

Per la completezza dell'informazione si rimanda alla *d.g.r. n. 25-2977 del 29.02.2016 - Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della l.r. 56/77.*